# CAMERA DEI DEPUTATI N. **6690**-A

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 18 gennaio 2000 (v. stampato Senato n. 4166)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SEMENZATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, ATHOS DE LUCA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO**

Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 gennaio 2000*

(Relatore: **LECCESE)**

**NOTA: La III Commissione (Affari esteri e comunitari), il 31 gennaio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.**

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 6690, approvato dal Senato, concernente « Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario »,

esprime

nulla osta all'ulteriore corso del progetto

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 1, all'alinea, la parola: « 2000 » sia sostituita dalla seguente: « 2001 »;

alla luce delle dichiarazioni rese nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, secondo cui per la copertura del provvedimento risultano disponibili complessivamente, nell'ambito dell'accantonamento richiamato dagli articoli 4 e 5, lire 5 miliardi per l'anno 2001,

lire 19 miliardi per l'anno 2002 e lire 5 miliardi per l'anno 2003, provveda la Commissione a riformulare le disposizioni in questione in modo da adeguare le autorizzazioni di spesa ivi contenute e le connesse disposizioni di copertura alle disponibilità indicate;

*nonché con la seguente ulteriore condizione:*

all'articolo 1, sia soppresso il comma 2, in quanto reca disposizioni in contrasto con la vigente normativa in materia di contabilità pubblica;

*e con la seguente osservazione:*

si consideri per altro che le disponibilità richiamate con riferimento agli oneri di cui agli articoli 4 e 5 potrebbero risultare più ampie in relazione all'effettivo andamento dell'esame dei provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, sulla base delle priorità individuate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

---

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

---

| TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| *(Fondo per lo sminamento umanitario).* | *(Fondo per lo sminamento umanitario).* |
| 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato « Fondo per lo sminamento umanitario » destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate: | 1. A decorrere dall'esercizio finanziario **2001,** è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato « Fondo per lo sminamento umanitario » destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate: |
| *a)* campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio; | *a) identica;* |
| *b)* censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati; | *b) identica;* |
| *c)* assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica; | *c) identica;* |
| *d)* ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine; | *d) identica;* |
| *e)* sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento; | *e) identica;* |
| *f)* formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento; | *f) identica;* |
| *g)* sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine. | *g) identica.* |
| **2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.** | *Soppresso.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| *(Quadro d'azione e di riferimento).* | *(Quadro d'azione e di riferimento).* |
| 1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento | *Identico.* |

umanitario di cui al comma 1 dell'articolo 1 si svilupperà lungo i seguenti tre assi principali:

*a)* la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

*b)* l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;

*c)* l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

ART. 3.

*(Decreto di attuazione).*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

*a)* gli interventi prioritari;

*b)* i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

*c)* le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;

*d)* le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

ART. 4.

*(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 50 miliardi annue nel triennio 2000-2002. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello

ART. 3.

*(Decreto di attuazione).*

*Identico.*

ART. 4.

*(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire **5 miliardi per l'anno 2001, lire 19 miliardi per l'anno 2002 e lire 5 miliardi per l'anno 2003.** All'onere derivante dal presente articolo si

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

*(Stanziamento per interventi urgenti).*

1. Allo scopo di procedere rapidamente alla rimozione degli ordigni disseminati nelle aree interessate dal recente conflitto nella Repubblica federale jugoslava, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi. La relativa somma è assegnata al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di progetti integrati di sminamento umanitario.

**2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo** provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2001,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al **2003** si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

ART. 5.

***(Interventi urgenti).***

**1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.**

*Soppresso*.

| | |
|---|---|
| **scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.** | |
| **3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.** | *Soppresso.* |
| ART. 6. | ART. 6. |
| *(Relazione annuale).* | *(Relazione annuale).* |
| 1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. | *Identico.* |

DDL13-6690A
Lire 500